



“DA GENITORE A GENITORE”

piccola guida sperimentata ai servizi
e alle opportunità per le persone con disabilità

a cura di Olivia Santavenere

Con il patrocinio del:



COMUNE DI PONTASSIEVE

Con il sostegno di:



DA GENITORE A GENITORE

piccola guida sperimentata
ai servizi e alle opportunità
per le persone con disabilità

*a cura di Olivia Santavenere
ed UNOPERTUTTI Onlus*

DA GENITORE A GENITORE

piccola guida sperimentata
ai servizi e alle opportunità
per le persone con disabilità

a cura di

Olivia Santavenere

ed UNOPERTUTTI Onlus

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare tutte le persone che, a vario titolo hanno collaborato alla redazione e realizzazione della guida Da Genitore a Genitore. Prima di tutti la Dottoressa Olivia Santavenere che con perseveranza ed entusiasmo ci ha accompagnati in questa avventura, insieme a lei ringraziamo i genitori e gli insegnanti dell'associazione Unopertutti, che hanno messo a disposizione la loro esperienza ed il loro vissuto affinché altri genitori ne potessero usufruire. Un ringraziamento va anche alle istituzioni che ci hanno sostenuto nella revisione della guida ed in particolare il Dott. Leonardo Lombardi, la Dottoressa Tiziana Vallecchi e la Dottoressa Paola Cibra dei Servizi Sociali del Comune di Pontassieve e la Dottoressa Laura Brogelli dello staff del Sindaco di Pontassieve. Per la revisione relativa ai servizi sanitari ringraziamo il Dott Antonio Tocchini, Coordinatore Sanitario ASL-zona fiorentina sud est. Ringraziamo anche l'Istituto Comprensivo di Pontassieve nella figura della Dottoressa Maria Josella Turcarolo, funzione strumentale per il disagio, l'handicap e l'integrazione per il suo contributo nella revisione finale del capitolo sul diritto allo studio. Un ultimo ringraziamento va all'azienda A.E.R. (Ambiente Energia e Risorse) che, grazie ad una generosa donazione, ha contribuito alla realizzazione di questa guida.

Graphic design

Marco Merlini

illustrazione

Luisa Ialeggio

con il patrocinio del

Comune di Pontassieve

©copyright UNOPERTUTTI
UNOPERTUTTI ONLUS

info@unopertutti.org
www.unopertutti.org

Premessa

L'idea di offrire alle famiglie una guida ai servizi per le persone con disabilità è nata dalla convinzione che affermare in modo concreto il diritto ad essere informati è il primo ed essenziale passo per poter esercitare tutti gli altri diritti. La conoscenza e la difesa dei diritti delle persone con disabilità contraddistingue l'attività dell'associazione UNOPERTUTTI, fin dalla sua costituzione. Questo obiettivo è concretamente praticato all'interno e all'esterno dell'associazione che promuove e finanzia attività socio-educative, offre la disponibilità degli associati all'ascolto attento e partecipato di problematiche correlate allo stato di svantaggio sociale. Ed ora con questa guida UNOPERTUTTI si propone di consolidare la sua presenza in Valdisieve ponendosi al servizio della comunità e interpretando in modo attivo il diritto di tutti ad essere cittadini di una comunità viva. Questa guida si rivolge in particolar modo alle persone con disabilità e ai loro familiari, illustra sinteticamente i servizi, le opportunità del nostro territorio e orienta nei percorsi assistenziali ed educativi offerti nella fascia di età che va dalla nascita al raggiungimento della maggior età. L'abbiamo chiamata "Da genitore a genitore" per sottolineare che oltre a tutte le informazioni che abbiamo potuto rintracciare la guida è arricchita di consigli spiccioli suggeriti da chi ha già sperimentato alcuni dei percorsi descritti. Un percorso partecipato che si traduce in un amichevole accompagnamento nel trovare la risposta più appropriata al proprio bisogno di salute, di educazione e di socializzazione.

La curatrice

INDICE

Parte I: DIRITTO ALL'ASSISTENZA

1. LA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

I.1.1 Assistenza medica	Pag: 8
I.1.2 Accesso ai servizi sanitari	Pag: 8
I.1.3 Assistenza domiciliare programmata	Pag: 9
I.1.4 Continuità assistenziale	Pag: 9
I.1.5 Cure odontoiatriche	Pag: 9
I.1.6 Riabilitazione visiva	Pag: 9
I.1.7 Sportelli Punto Insieme	Pag: 9
I.1.8 Sportello Informahandicap	Pag: 10
I.1.9 Sportello Unico Disabilità (SUD)	Pag: 10
I.1.10 Il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza	Pag: 10

2. LE CERTIFICAZIONI

I.2.1 La certificazione di Handicap	Pag: 11
I.2.2 Accertamento della permanenza di condizione di handicap	Pag: 11
I.2.3 Certificato provvisorio di handicap	Pag: 11
I.2.4 Presentazione della domanda di handicap	Pag: 11
I.2.5 La visita	Pag: 12
I.2.6 Domanda di aggravamento della condizione di handicap	Pag: 12
I.2.7 Assistenza dei patronati	Pag: 12
I.2.8 Principali benefici sociali per la persona riconosciuta in condizione di handicap	Pag: 12
I.2.9 La certificazione di invalidità civile	Pag: 13
I.2.10 Presentazione della domanda di invalidità civile	Pag: 13
I.2.11 Domanda di aggravamento	Pag: 14
I.2.12 La visita	Pag: 14
I.2.13 Previsione di rivedibilità	Pag: 14

3. AGEVOLAZIONI E BENEFICI ECONOMICI

I.3.1 Indennità mensile di frequenza	Pag: 15
I.3.2 Indennità mensile di frequenza per sordi	Pag: 15
I.3.3 Indennità di accompagnamento per "ciechi assoluti"	Pag: 16
I.3.4 Agevolazioni sanitarie	Pag: 16
I.3.5 Esenzioni dal ticket	Pag: 16
I.3.6 Tesserino per patologia	Pag: 16
I.3.7 Assistenza protesica	Pag: 16
I.3.8 Interventi socio-assistenziali	Pag: 17
I.3.9 Servizi e prestazioni assistenziali	Pag: 17
I.3.10 Interventi domiciliari	Pag: 17

I.3.11 Interventi rieducativi e riabilitativi	Pag: 17
I.3.12 Aiuto personale	Pag: 18
I.3.13 Assegni familiari e ISEE	Pag: 18
I.3.14 Bonus sociale energia elettrica	Pag: 18

Parte II: DIRITTO ALLO STUDIO

1. DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

II.1.1 L'iscrizione scolastica	Pag: 19
II.1.2 L'accesso al sistema scolastico	Pag: 19
II.1.3 L'insegnante di sostegno	Pag: 20
II.1.4 Il servizio di assistenza educativa scolastica	Pag: 20
II.1.5 L'assistenza di base	Pag: 20
II.1.6 Visite guidate e viaggi di istruzione	Pag: 20
II.1.7 Istruzione domiciliare	Pag: 21
II.1.8 Gli strumenti dell'integrazione scolastica	Pag: 21
II.1.9 La documentazione fondamentale	Pag: 22
II.1.10 La somministrazione di terapie farmacologiche	Pag: 22

Parte III: MOBILITA' E TEMPO LIBERO

1. MUOVERSI NEL MONDO

III.1.1 Autoparcheggio riservato alle persone disabili ed ingresso ZTL	Pag: 23
III.1.2 Agevolazioni fiscali nell'uso dell'auto	Pag: 24
III.1.3 Agevolazioni e servizi per i trasporti ferroviari	Pag: 25
III.1.4 Servizi e diritti per il trasporto aereo	Pag: 27
III.1.5 Trasporto navale	Pag: 27
III.1.6 Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Pag: 27
III.1.7 Visite ai musei statali	Pag: 28
III.1.8 Cinema e spettacoli	Pag: 28
III.1.9 Stadio	Pag: 29
III.1.10 Telefonia ed internet	Pag: 29

Parte IV: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA

1. DIFENDERE I PROPRI DIRITTI

IV.1.1 Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno	Pag: 30
IV.1.2 Il concetto di "discriminazione"	Pag: 30
IV.1.3 Il difensore civico regionale	Pag: 31
IV.1.4 Il tribunale del malato (T.D.M.)	Pag: 31
IV.1.5 Le associazioni di volontariato del territorio	Pag: 31

Parte I: DIRITTO ALL'ASSISTENZA

1. LA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

1.1 Assistenza medica

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) assicura l'assistenza medica su tutto il territorio nazionale e nell'ambito del territorio europeo

A tutti i bambini e i ragazzi, dalla nascita ai 14 anni, è garantita l'assistenza del pediatra di libera scelta (detto pediatra di fiducia). Il pediatra è un importante riferimento, rappresenta per il bambino la porta d'accesso al Sistema Sanitario Nazionale, risponde alle domande sui problemi di salute e offre indicazioni sui servizi esistenti.

1.2 Accesso ai servizi sanitari

La scelta del Pediatra si effettua dopo la nascita del/la bambino/a, recandosi presso gli appositi Sportelli dei Distretti Socio Sanitari dell'Azienda muniti del certificato di residenza rilasciato dal Comune o di una dichiarazione sostitutiva. Tale scelta è esclusiva fino al 6° anno di vita. Successivamente, si può scegliere di mantenere il pediatra o scegliere di essere seguiti dal medico di medicina generale fino al quattordicesimo anno di età o, su richiesta del genitore, fino al sedicesimo anno di età del ragazzo con disabilità.

Con lo stesso percorso si attiva la scelta del Medico di Medicina Generale. Il pediatra e il medico di base svolgono e/o attivano:

- *Visite Mediche ambulatoriali e domiciliari;*
- *Prescrizioni farmaceutiche di assistenza sanitaria aggiuntiva (presidi, materiali di medicazione e dispositivi medici) ed integrativa (dispositivi medici e prodotti dietetici e simili);*
- *Richieste di prestazioni specialistiche, ricoveri ospedalieri, cure termali, terapie ambulatoriali;*
- *Rilascio certificazioni;*
- *Assistenza domiciliare anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa.*

Tale scelta è a tempo indeterminato per i cittadini residenti e a tempo determinato per i cittadini non residenti e per i cittadini non comunitari (in regola con le norme di soggiorno).

BUONO A SAPERSI

Per ottenere la fornitura dei pannolini è necessaria la richiesta del pediatra su ricettario regionale. Nella richiesta dovrà essere specificata la diagnosi, la quantità e il tipo di pannolini necessario, consegnata la richiesta all'ufficio competente dell'Azienda sanitaria, i pannolini saranno recapitati a domicilio nella quantità prescritta.

Anche per la fornitura di alimenti dietetici, integratori o quanto

sia necessario per la salute si segue il percorso su indicato salvo diverse modalità della consegna

Il pediatra e il medico garantiscono un orario di apertura dell'ambulatorio per cinque giorni la settimana ed effettuano, quando è necessario o su richiesta, visite domiciliari.

1.3 Assistenza domiciliare programmata

Nel caso non sia possibile, per la persona affetta da patologie croniche gravi, recarsi dal pediatra / medico di fiducia, questi ultimi sono tenuti ad effettuare visite domiciliari secondo un programma concordato con il paziente allo scopo di tenere sotto controllo la sua salute.

1.4 Continuità assistenziale/Guardia medica

Nei giorni prefestivi, festivi e in orario notturno, nei quali il medico o il pediatra non sono in servizio, per visite urgenti, ci si può rivolgere al servizio di guardia medica. (v. all.)

Nel nostro territorio è in funzione un servizio privato di guardia medica pediatrica nel Comune di RUFINA, effettua visite domiciliari a pagamento nella giornata di sabato dalle 14.00 alle 19.00 e nella giornata di domenica dalle 10.00 alle 19.00.

1.5 Cure odontoiatriche

Presso l'ambulatorio di odontoiatrico dell'Ospedale Meyer si erogano le cure odontoiatriche ai bambini (0-18) con bisogni speciali, caratterizzati da diminuita capacità di collaborazione di origine varia, conseguenza della compromissione intellettiva, neuromuscolare o sensoriale. Per l'accesso al Servizio occorre la richiesta del pediatra e prenotarsi mediante CUP del Meyer, avendo cura di specificare che si tratta di bambino con disabilità.

Per visite specialistiche all'ospedale pediatrico Meyer: Cup tel. 055 5662900

1.6 La riabilitazione visiva

Centro regionale per l'educazione e la riabilitazione visiva (Irifor)

Il Centro si rivolge a persone con problemi complessi di vista, ipovedenti e non vedenti in ogni fascia di età. L'accesso alla prestazione è gratuito mediante richiesta del pediatra. La prenotazione si effettua direttamente presso il Centro.

BUONO A SAPERSI

Progetto A.S.D.I facilita alle persone con disabilità intellettiva l'accesso ai servizi sanitari. Telefonando al numero verde 800729729, attivo 24 ore su 24, si prenotano visite mediche, analisi di laboratorio, ospedalizzazioni. I Volontari del "CUI I Ragazzi del Sole", Associazione promotrice del Progetto, rispondono direttamente al telefono nei giorni di Mercoledì (ore 15/17) e Giovedì (ore 9.30/11.30). Gli altri giorni è attiva la segreteria telefonica.

1.7 Sportelli Puntoinsieme

Gli sportelli PUNTOINSIEME sono la porta di accesso al sistema locale dei servizi sociosanitari per i cittadini non autosufficienti. Questi sportelli sono generalmente presenti in ogni Comune della Regione Toscana, forniscono informazioni, orientamento ed aiuto in relazione ai problemi

sociali derivanti da condizioni di non autosufficienza per patologie gravi. Negli orari di apertura al pubblico il cittadino può presentarsi senza alcuna formalità allo sportello dove viene effettuata una prima analisi della domanda, in questo primo contatto definito “accoglienza” si è informati ed orientati sul percorso da seguire e sulle risorse disponibili.

Per i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina è in funzione un unico Punto Insieme presso gli uffici di Pontassieve del Servizio Associato di Assistenza Sociale (S.A.A.S.)

1.8 Sportello InformaHandicap

In alcune città della Regione Toscana sono presenti specifici sportelli che offrono un servizio di carattere informativo e documentativo sul tema della disabilità, rivolto alle persone con disabilità, ai loro familiari e, più in generale, a tutti coloro che desiderano ricevere informazioni circa i percorsi assistenziali, le opportunità di socializzazione, di partecipazione ad attività sportive. L' Informahandicap è presente nel Comune di Firenze, Prato e nel Comune di Bagno a Ripoli, all'interno degli uffici comunali e osserva una apertura settimanale .

1.9 Sportello Unico Disabilità (SUD)

La Misericordia di Firenze ha aperto uno sportello unico di informazione, orientamento e sostegno per le persone disabili e le loro famiglie. Lo sportello fornisce rapide e funzionali soluzioni dei problemi attivando la rete dei servizi territoriali, del volontariato e delle associazioni. E' situato in via del Sansovino a Firenze (e-mail: sud@misericordia .firenze.it)

1.10 Servizio di neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza

Il Servizio di neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza interviene, su invio del pediatra di libera scelta o del presidio ospedaliero a seconda del momento in cui si rilevano i problemi inerenti la salute e/o la crescita armoniosa del bambino. Questo servizio è organizzato in equipe territoriali, si avvale del contributo di psicologi, terapisti della riabilitazione fisica e logopedica, predispone interventi clinici e riabilitativi adeguati ai bisogni del minore con disabilità e mette in atto programmi personalizzati di riabilitazione. La presa in carico da parte degli operatori della Neuropsichiatria prevede la definizione della diagnosi clinica (descrizione della patologia) e della diagnosi funzionale (descrizione delle risorse e delle potenzialità). Al bisogno tale servizio prescrive medicinali, visite specialistiche, psicoterapia e colloqui psicologici; riabilitazione, logopedia, psicomotricità e fisioterapia; interviene a scuola per la definizione - del piano educativo individualizzato (PEI) in collaborazione tra famiglia, scuola e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

BUONO A SAPERSI

In sintesi la persona con disabilità deve poter usufruire di tutte le risorse professionali, sociali ed economiche presenti sul territorio secondo un progetto predisposto da operatori sanitari, sociali e scolastici e concordato con i familiari e con lo stesso soggetto con disabilità. I servizi devono predisporre un progetto a partire da un eventuale inserimento all'asilo nido fino al completamento del percorso scolastico, valutare se la famiglia è in grado di sostenere il carico assistenziale e se il domicilio è strutturalmente adeguato.

2. LE CERTIFICAZIONI

Esistono due tipi di certificazioni per attestare la disabilità di una persona, entrambi importanti e che danno diritto a benefici diversi. Uno è il **certificato di invalidità civile**. L'altro è il **certificato di handicap, ai sensi della Legge 104/92**. I due certificati valutano la situazione della persona da punti di vista completamente differenti, e per accedere alla maggioranza dei benefici occorrono entrambe le certificazioni. Possono fare domanda anche i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe del Comune di residenza e i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

2.1 La certificazione di Handicap (Art.3 Legge 104/92)

Il certificato di handicap ai sensi della Legge 104/92 valuta la situazione di handicap, cioè di svantaggio della persona disabile. L'handicap infatti non è qualcosa di intrinseco alla malattia o al deficit, ma è una situazione di svantaggio che deriva dalla relazione di una persona disabile con l'ambiente esterno. Questa certificazione permette di valutare la vita familiare, di relazione e lavorativa di una persona disabile, e attribuire un giudizio “medico-sociale” sull'handicap. Nella valutazione circa l'esistenza o meno di uno stato di handicap, la Commissione può rilevare anche una **connotazione di gravità** di tale stato, **quando la minorazione sia tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione** (art. 3 comma III L. n. 104/92).

A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell'accesso a specifici servizi e programmi.

2.2 Accertamento della permanenza della condizione di handicap

La certificazione di handicap può essere soggetta a visite di controllo periodiche. Le persone con disabilità a causa di patologie stabili o progressive che danno titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerate anche dalle visite di controllo finalizzate “all'accertamento della permanenza... dell' handicap”. Nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità spetta all'INPS .

2.3 Certificato provvisorio di handicap

Se la Commissione medica volta all'accertamento dello stato di handicap non si pronuncia **entro 90 giorni** dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia da accertare, in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato.

Il certificato provvisorio rilasciato dallo specialista ha validità esclusivamente per la fruizione dei permessi retribuiti per i lavoratori con disabilità e per i lavoratori che assistano congiunti con disabilità grave.

2.4 Presentazione della domanda di handicap

La prima fase della presentazione della domanda per ottenere l' attestazione di handicap (come pure per invalidità civile, cecità civile, sordità civile) prevede :

- *La certificazione sanitaria , compilata dal medico certificatore, e dallo stesso inviata*

all'Inps per via telematica, avvia l'istanza di riconoscimento dello stato invalidante.

- Dopo aver acquisito il certificato medico, l'Inps invia al medico una ricevuta con un numero identificativo della pratica; questo numero è da riportare sulla domanda da inoltrare all'Inps da parte del richiedente entro un tempo massimo di 30 giorni, pena la decadenza della validità del certificato.
- La sezione del modulo di domanda da compilare da parte del richiedente deve contenere i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale, domicilio provvisorio, indirizzo mail, dati anagrafici eventuale tutore o amministratore di sostegno, quale tipo di accertamento si richiede (handicap, invalidità civile, cecità, sordità, disabilità) e se si tratta di prima valutazione o di rivalutazione.
- All'invio della domanda, completa in ogni sua parte, segue il rilascio di una ricevuta, che tra le indicazioni riportate potrà avere anche la data della convocazione per la visita di accertamento presso la commissione medica.

Per eventuale domanda di visita domiciliare è necessario che il medico compili ed invii, collegandosi con l'Inps, un certificato di richiesta di visita a domicilio, almeno 5 giorni prima della visita.

2.5 La Visita

La programmazione degli inviti a visita è nella piena gestione della ASL competente per territorio di residenza (per informazioni sulla convocazione a visita, che dovrebbe avvenire entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, è possibile contattare urp@asf.toscana.it). Dopo la visita la pratica passa automaticamente di competenza all'INPS che dovrebbe comunicare l'esito entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (per informazioni sulla comunicazione dell'esito è possibile scrivere a Servizi SocioSanitari. Firenze@inps.it).

La valutazione della condizione di svantaggio è effettuata da una commissione medica integrata da un medico dell'Inps e da un assistente sociale. La visita medica ha luogo, nei locali dell'Asl. Al momento della visita è utile presentare la documentazione medica in possesso es: relazioni di dimissione dall'ospedale; analisi clinico-laboratoristiche; diagnosi e certificazioni specialistiche già effettuate, relazioni del servizio di assistenza sociale.

2.6 Domanda di aggravamento della condizione di handicap

Qualora si verificano nuove infermità o un peggioramento delle condizioni familiari e socio-ambientali è possibile presentare domanda per il riconoscimento della condizione di handicap grave.

È possibile presentare ricorso contro la valutazione della Commissione Medica rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria competente entro e non oltre 180 giorni dalla data della comunicazione della stessa all'interessato.

2.7 Assistenza dei Patronati

Tutte le fasi delle pratiche possono essere espletate con l'assistenza dei Patronati o delle Associazioni di categoria, presenti in ogni comune.

2.8 Principali benefici sociali per la persona riconosciuta in condizione di handicap (Art.3 L legge 104/92)

- diritto alle prestazioni stabilite in relazione alla natura e alla consistenza dell'handicap.
- diritto agli ausili necessari per sostenere esami di concorsi o abilitazione

per i genitori di minore con handicap in situazione di gravità:

- prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, (o, in mancanza dei genitori, i fratelli in modo alternativo) beneficiano:

fino al compimento del terzo anno di età del figlio, del prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro oppure, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito.

Dal terzo anno in poi (purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno) beneficiano di: tre giorni di permesso mensili anche frazionabili.

I permessi ed il congedo straordinario per il figlio con disabilità convivente spettano anche nel caso l'altro genitore non ne abbia diritto (es. non lavoratore).

2.9 La certificazione di invalidità civile

La certificazione di invalidità civile è riferita al deficit della persona.

Indica che la persona presenta una riduzione delle capacità motorie, o intellettive, o sensoriali, o lavorative calcolata su parametri ministeriali. Il riconoscimento dell'invalidità civile permette di accedere ad alcune facilitazioni, e in alcuni casi, da diritto all'assegnazione di benefici economici, quali la pensione e l'indennità di accompagnamento.

Provvidenze economiche e limiti di reddito vengono stabiliti ogni anno in base alla legge finanziaria.

Per i minori, specie in tenera età, non si può ritenere di calcolare l'invalidità civile in tanti punti percentuali quante sono le riduzioni della generica capacità lavorativa a seguito di una certa patologia. Essi, infatti, salvo quanto si dirà dopo, non hanno di per sé capacità lavorativa.

Pertanto, si ritiene di subordinare il riconoscimento dell'invalidità civile dei minori alla condizione che essi abbiano **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età** (che, quindi altri loro pari età, senza quella disabilità potrebbero compiere).

N.B. Vi è da precisare che esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d'invalidità civile, ai soli fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.

2.10 Presentazione della domanda di invalidità civile

Per presentare la domanda di riconoscimento ci si deve rivolgere al medico curante, il quale invia all'INPS la certificazione della condizione sanitaria del richiedente. Entro 30 giorni dal rilascio del "certificato introduttivo" il richiedente deve presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile direttamente sul sito dell'INPS, o autonomamente all'indirizzo www.inps.it, oppure tramite associazioni di categoria, patronati e CAAF. Tutte le fasi di avanzamento della pratica possono essere consultate sul sito INPS. La Commissione redige un verbale della visita che costituirà il c.d. "certificato di invalidità civile" dopo la conferma da parte della Commissione Inps di Verifica.

Il verbale definitivo viene inviato al richiedente direttamente dall'INPS. Se il giudizio finale prevede l'erogazione economica il beneficiario dovrà immettere online i dati richiesti (reddito, coordinante bancario, eventuale ricovero a carico dello stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione).

2.11 Domanda di aggravamento

A seguito di un peggioramento delle condizioni di salute di una persona già dichiarata invalida civile, si può richiedere di essere nuovamente sottoposta a visita, affinché si accerti tale aggravamento e si assegni, quindi, una percentuale superiore a quella precedentemente assegnata o l'indennità di accompagnamento/comunicazione precedentemente non concessa.

Per essere sottoposti alla visita per l'aggravamento bisognerà seguire nuovamente l'iter delineato, con l'accortezza che il medico di base rediga la richiesta di visita specificando quali siano gli elementi che determinano un aggravamento delle condizioni del paziente e che l'istante depositi congiuntamente alla domanda una documentazione sanitaria comprovante le modificazioni intervenute nel quadro clinico preesistente.

2.12 La Visita

Alla visita la persona con disabilità può presentarsi accompagnata anche da un medico di propria fiducia.

Qualora la Commissione lo ritenga utile possono anche essere disposti ulteriori accertamenti prima di pronunciarsi sulla valutazione definitiva.

Qualora la persona da visitare fosse impossibilitata, in virtù della propria patologia, a presentarsi nel luogo di convocazione, potrebbe chiedere (se non già fatto al momento dell'istanza) che si esegua una "visita domiciliare", ossia una visita presso il proprio domicilio.

Potrebbe anche succedere che la persona da visitare abbia un legittimo impedimento a presentarsi a visita proprio per il giorno di convocazione. In tal caso, la persona potrebbe chiedere, documentando l'impedimento, il differimento della data.

Ma anche nel caso in cui non ci si presentasse a visita, senza aver comunicato nulla, la Commissione dovrebbe porre in essere una seconda convocazione.

Solo nel caso in cui la persona non si presentasse anche a tale ulteriore visita, la sua domanda verrebbe respinta.

2.13 Previsione di rivedibilità

Nel caso in cui la Commissione medica accerti la sussistenza di una patologia temporanea o la probabilità che la stessa nel tempo si riduca, stabilisce anche dopo quanto tempo la persona dichiarata invalida dovrebbe nuovamente sottoporsi a visita per accertare la persistenza o meno della condizione originaria.

La previsione della rivedibilità è inserita nel verbale d'invalidità civile. **Le patologie stabili o progressive, che diano titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate dal controllo circa la loro persistenza.**

BUONO A SAPERSI

La domanda di certificazione di invalidità civile e di handicap può essere presentata contestualmente barrando sul modulo alla voce tipologia della richiesta entrambe le tipologie. In una unica seduta la Commissione Asl valuterà i requisiti sia dell'invalidità civile che dell'handicap.

3. AGEVOLAZIONI E BENEFICI ECONOMICI

3.1 Indennità mensile di frequenza

L'indennità di frequenza consiste in un assegno mensile erogato per tutto il periodo di frequenza scolastica al minore con certificazione di invalido civile a quale nel verbale di accertamento di invalidità civile è riconosciuto tale beneficio. L'assegno viene corrisposto tramite bonifico bancario o postale a nome del minore.

L'indennità viene data a chi frequenta le scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado a partire dall'asilo nido, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale del minore.

La concessione è subordinata anche alla frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime di convenzione e specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili.

L'indennità è concessa per i soli periodi di effettiva frequenza, dell'anno in corso, del centro e/o della scuola. In caso di ricovero ospedaliero non sarà dovuta la corresponsione dell'indennità, pertanto è opportuno compilare annualmente l'apposito modulo (ICRIC) inviato dall'all'Inps, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali periodi di ricovero.

Anche questa procedura può essere compiuta gratuitamente presso i patronati.

BUONO A SAPERSI

Per riscuotere l'indennità di frequenza è necessario richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per l'apertura di un libretto nominativo speciale dedicato al minore presso un ufficio postale o un istituto bancario. A Firenze l'istanza deve essere presentata presso la Cancelleria della volontaria giurisdizione, Ufficio Tutela del Tribunale Civile. Rivolgersi ad un patronato per inoltrare la pratica.

3.2 Indennità mensile di frequenza per sordi

Per il minore affetto da sordità congenita è previsto un assegno mensile denominato indennità di comunicazione. Tale indennità è concessa per il solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età o dall'eventuale ricovero in istituto, purché in possesso della cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale e in possesso del riconoscimento sanitario. Per ottenere il beneficio è necessaria una espressa richiesta da parte dell'interessato. Questo beneficio è incompatibile con l'indennità di frequenza, prevista per i disabili minori e compatibile con attività lavorativa.

BUONO A SAPERSI

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

3.3 L'Indennità di accompagnamento per i "ciechi assoluti"

Questo trattamento spetta ai "ciechi assoluti", **indipendentemente dall'età o dal reddito**. E' cumulabile con l'indennità di accompagnamento prevista in favore degli invalidi civili e con la pensione di reversibilità.

3.4 Agevolazioni sanitarie

Il Sistema Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disabilità l'esenzione dal pagamento del ticket per le spese sanitarie per l'assistenza specialistica, e l'erogazione gratuita di ausili.

3.5 Esenzione dal TICKET

Per poter usufruire dell'esenzione alla spesa sanitaria è necessario essere in possesso del **tesserino di esenzione ticket**, il quale viene rilasciato per invalidità o per particolari patologie. Per ottenere il **tesserino per invalidità** è necessario rivolgersi all'Azienda Sanitaria, con il verbale rilasciato dalla commissione medica e la propria tessera sanitaria.

3.6 Tesserino per patologia

Viene rilasciato a coloro i quali, per una determinata patologia, pur non avendo invalidità alcuna (ad es: diabete) necessitano di continue prestazioni sanitarie. Consente di usufruire gratuitamente dell'assistenza sanitaria per tutte le terapie e le visite specialistiche finalizzate alla patologia riconosciuta. Per ottenere il tesserino per patologia è necessario recarsi alla propria Azienda Sanitaria con il certificato del medico specialista che attesta la patologia e la terapia necessaria.

3.7 Assistenza protesica

La fornitura gratuita degli ausili, viene garantita dall'Azienda sanitaria a soggetti con certificazione di invalidità civile e in possesso di valutazione e richiesta di ausilio da parte di un medico specialista di struttura pubblica. I presidi erogati devono essere correlati alla menomazione causa di invalidità.

Rientrano anche negli aventi diritto gli invalidi in attesa di accertamento purché appartenenti ad una delle tre condizioni di invalidità previste dal D.M. 203/91 e cioè: invalidi totali nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani;

Il nostro Sistema Sanitario Nazionale prevede che tutti gli invalidi (con percentuale di invalidità superiore al 34%) ricevano protesi, ortesi o ausili tecnici per condurre una vita il più possibile autonoma e in salute.

Per ottenere gli ausili dal SSN è necessario seguire questa procedura:

- *Ottenere la prescrizione dell'ausilio da parte di un medico dipendente Asl o convenzionato*
- *La fornitura dell'ausilio è rilasciata dalla Asl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avere diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati del nomenclatore. La azienda Asl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla richiesta*
- *Il collaudo dell'ausilio/ protesi dovrà essere effettuato entro 20 giorni dal medico prescrittore, che deve accertare la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione*

- *Il rinnovo dell'ausilio è soggetto a nuova richiesta da parte del medico specialista dell'Asl*

3.8 Interventi socio-assistenziali

Gli interventi socio-assistenziali rivolti al sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie comprendono prestazioni e servizi gestiti dall'Azienda Sanitaria e/o dal Comune; in entrambi i casi è necessario rivolgersi agli assistenti sociali presso gli uffici comunali e/ o presso il presidio socio sanitario di riferimento.

L'assistenza alle persone con disabilità si fonda necessariamente sull'integrazione tra i servizi, sanitari e sociali, con il coinvolgimento delle famiglie, del volontariato, delle associazioni, dei singoli. I servizi sanitari e sociali costituiscono un sistema di assistenza a rete che ha l'obiettivo di favorire l'autonomia personale e l'integrazione sociale e lavorativa della persona con disabilità. L'assistente sociale è l'operatore di riferimento per essere accolti, ascoltati, informati e orientati nell'usufruire degli interventi, i percorsi specifici della rete locale dei servizi. Il Servizio di assistenza sociale lavora per progetti, valuta la situazione personale, familiare e sociale della persona e, in base alle risorse e alle norme vigenti, predispone un piano operativo volto al sostegno e all'emancipazione della persona.

3.9 Servizi e prestazioni assistenziali

Gli Interventi di assistenza sociale sono finalizzati al superamento delle difficoltà personali o familiari che costituiscono un ostacolo al normale svolgimento della vita. Tali interventi possono essere di tipo continuativo - temporaneo – straordinario.

Gli interventi si intendono individuati nell'ambito del piano assistenziale personalizzato (P.A.P.) e gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori ed operatori, sia pubblici che privati, che cooperano nel campo sociosanitario/educativo/ecc.

3.10 Interventi domiciliari

Nell'ambito degli interventi assistenziali a sostegno delle persone con disabilità in situazione di gravità e delle loro famiglie possono essere erogati servizi o prestazioni di assistenza domiciliare diretta e/o indiretta, con l'obiettivo di integrare o sostituire i familiari nel loro ruolo di care-giver .

L'assistenza domiciliare diretta è attivata tramite personale qualificato dipendente dell'amministrazione comunale.

L'assistenza domiciliare indiretta è attivata mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati obbligatoriamente ad istaurare un rapporto di lavoro con un assistente familiare .

3.11 Interventi educativi /riabilitativi

Gli interventi educativi domiciliari sono anch'essi predisposti all'interno del piano Assistenziale personalizzato (P.A.P.), sono svolti in forma diretta da educatori professionali dell' Azienda Sanitaria o in forma indiretta tramite rimborso spese erogato dall'Asl. Questi interventi rappresentano un supporto socio-educativo all'autonomia personale e alla socializzazione e/o un intervento più specifico volto al recupero e/o al potenziamento di abilità residue. Gli interventi sono svolti al domicilio e/ o nei contesti di aggregazione e di vita dei ragazzi disabili da figure professionali con formazione specifica. Tali interventi possono essere strutturati in forma individuale o di piccolo gruppo per un certo numero di ore settimanali con progettualità personalizzate.

3.12 Aiuto personale

Si tratta di un contributo economico commisurato alle necessità della persona con disabilità e finalizzato alla sua permanenza nella propria abitazione e alla riduzione di quelle cause che possono portare a un ricovero in strutture residenziali, favorendo in particolare i processi di autonomia e di integrazione nel contesto sociale. Possono usufruirne le persone con accertamento handicap ai sensi della legge n. 104/92, in situazione di gravità e quindi con necessità di un'assistenza costante e continuativa per l'impossibilità a svolgere autonomamente i normali atti della vita quotidiana.

L'intervento viene erogato sulla base di una valutazione della condizione economica del nucleo familiare e degli oneri assistenziali da sostenere in relazione alle particolari necessità della persona disabile.

3.13 Assegni familiari e ISEE

Il minore con disabilità dà diritto ad importi maggiorati negli assegni nucleo familiare e detrazioni per reddito dipendente.

Isee: abbattimento del reddito in presenza di figli con disabilità.

3.14 Bonus sociale per l'energia elettrica

Bonus sociale per l'energia elettrica: il cosiddetto "bonus sociale per l'energia elettrica" è uno sconto applicato alle bollette dell'energia elettrica a cui possono accedere anche i clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza presso la quale vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Per presentare la domanda per accedere al bonus sociale è opportuno rivolgersi all'URP del Comune di residenza.

BUONO A SAPERSI

L'amministrazione comunale eroga prestazioni economiche o interventi di assistenza domiciliare nonché esonera dalla compartecipazione a servizi comunali in base ai criteri stabiliti in un apposito Regolamento. Tale regolamento può essere richiesto all'U.R.P. del proprio Comune o visionato sul sito del Comune

Parte II: DIRITTO ALLO STUDIO

1. DIRITTO ALL' INTEGRAZIONE SOCIALE, ALL' EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.

Pertanto tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado e secondo grado) art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all'integrazione è garantito anche per l'asilo nido e l'università.

BUONO A SAPERSI

Le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986)

1.1 Iscrizione scolastica

Prima di effettuare l'iscrizione è utile prendere contatti con i Dirigenti d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell'Offerta Formativa).

Scuole pubbliche

All'atto dell'iscrizione i genitori debbono presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche l'attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista. Questo documento può essere compilato da un medico privato convenzionato.; la documentazione dovrà comprendere la diagnosi funzionale e segnalare particolari necessità (es. trasporto assistito, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza personale ad integrazione dell'autonomia dell'alunno).

Scuole paritarie

Essendo equiparate a tutti gli effetti alle scuole pubbliche sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire la messa a disposizione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000).

Formazione delle classi

Le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni.

Si sottolinea comunque che il MIUR nella circolare ministeriale n.34 dell'aprile 2014, invita ad evitare di formare classi con più di venti alunni in presenza di alunni con disabilità in condizione di gravità.

Passaggio tra i diversi gradi di scuola

All'atto di iscrizione ad un altro istituto scolastico si dovrà accertarsi che dalla scuola di provenienza sia stata inoltrata tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'alunno nel rispetto del principio della continuità educativa (art. 14 L.104/92) che prevede anche l'obbligo di consultazione tra gli insegnanti.

1.2 Accesso al sistema scolastico

Tragitto casa scuola

Spetta ai Servizi Educativi dei Comuni il compito specifico di assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli alunni con disabilità, predisponendo, a titolo gratuito, il servizio di trasporto adeguato, in accordo con la famiglia dell'alunno.

Barriere architettoniche

In presenza di barriere architettoniche si dovrà richiedere all'Ente competente con lettera rac-

comandata A/R la predisposizione di un piano di superamento di dette barriere architettoniche come previsto in base art. 32 comma 20 Legge 41/86.

La competenza è del Comune per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado mentre per la scuola secondaria di secondo grado spetta alla ex Provincia .

1.3 L'insegnante di sostegno

L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).

Richiesta insegnante di sostegno

Il Dirigente Scolastico, sulla base della richiesta di ore espressa nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) inoltra: al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie.

Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto di un insegnante per due alunni con disabilità .

BUONO A SAPERSI

Il monte ore di attività didattica di sostegno che deve essere assicurato all'alunno con disabilità è indicato nel Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nel caso in cui non siano rispettate le indicazioni del Progetto , sia per quanto riguarda il numero delle ore che i tempi di attivazione si può intentare un'azione legale facendo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

1.4 Il servizio di assistenza educativa scolastica

Nell'ambito del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) con l'obiettivo di favorire la piena integrazione e la relazione sociale dell'alunno con disabilità in condizione di gravità, l'amministrazione comunale può mettere a disposizione dell'alunno disabile un servizio di assistenza educativa scolastica svolto da educatori professionali .

Tale servizio viene erogato nei limiti consentiti dalle disponibilità di natura economico-finanziaria.

1.5 L'assistenza di base

I collaboratori scolastici, adeguatamente formati, svolgono compiti di assistenza di base verso gli alunni con disabilità. Accompagnano l'alunno all'esterno e all'interno della scuola nei trasferimenti da un locale all'altro , nell'uso dei servizi igienici .

1.6 Visite guidate e viaggi di istruzione

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono un momento fondamentale dello sviluppo didattico ed educativo di tutti alunni, compresi, quindi, anche quelli con disabilità.

Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno a cui spetta istituzionalmente l'incarico di accompagnatore. Nell'organizzazione del viaggio o della visita, l'Istituto scolastico dovrà tener conto dell'esigenze dell'alunno con disabilità partecipante. Per esempio, prevedere di utilizzare un mezzo di trasporto accessibile all'alunno, se con disabilità motoria.

BUONO A SAPERSI

Molte scuole chiedono ai genitori dell'alunno con disabilità di accompagnarlo in gita o in visita, ritenendo in tal maniera di dover essere esonerati dall'incaricare un docente accompagnatore ad hoc. Occorre, però, far presente che la Circolare ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al punto 8.7 che l'incarico di accompagnatore debba "istituzionalmente" spettare ai docenti, proprio perché si tiene conto della valenza soprattutto didattica del viaggio. Infatti, la funzione del docente, a differenza di quella di un eventuale genitore, deve mirare non solo ad assicurare l'incolumità degli alunni, ma anche ad attivare e sviluppare le capacità di relazione ed interazione del gruppo- classe con l'alunno con disabilità.

1.7 Istruzione domiciliare

L'Istruzione domiciliare è rivolta ad alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, già ospedalizzati a causa di gravi patologie che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Il servizio in questione può essere attivato anche nel caso in cui l'alunno sia ricoverato non in modo continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, ma comunque per un periodo non inferiore a 30 giorni.

La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera.

La scuola a seguito di certificazione ospedaliera, attiva l'istruzione domiciliare nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, elaborando un progetto di offerta formativa, con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste e degli obiettivi didattici e educativi personalizzati. Il progetto viene approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto.

1.8 Gli strumenti dell'integrazione scolastica

GRUPPO DI LAVORO PER L'HANDICAP OPERATIVO (GLHO)

Per ogni alunno disabile, all'inizio dell'anno scolastico viene costituita un'equipe di lavoro (G.L.H.O gruppo di lavoro handicap operativo) , composta dal Dirigente, da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, dall'insegnante specializzato sul sostegno, dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della ASL che si occupano del caso, dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell'alunno.

Il G.L.H.O.

- elabora il Profilo Dinamico Funzionale; **P.D.F.**
- elabora il Piano Educativo Individualizzato **P.E.I.**
- verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.
- quantifica la richiesta delle ore di sostegno e di assistenza educativa necessarie per la realizzazione del progetto educativo

Il GLH operativo si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni vengono verbalizzate.

BUONO A SAPERSI

Leggere attentamente il P.E.I prima di firmare. Verificare che sia stato compilato in tutte le sue parti e che nel P.E.I. finale risulti espressa la richiesta del numero di ore di sostegno e di assistenza educativa per l'anno successivo! Chiedere a fine anno scolastico una copia del documento alla segreteria dell'Istituto, debitamente firmato da tutti i componenti del GLHO

IL GRUPPO DI LAVORO HANDICAP DI ISTITUTO

L'art. 15 della L 104/92 prevede che presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare il GLH di istituto, che affianca i gruppi GLH Operativi sui singoli allievi diversamente abili. I GLH di Istituto hanno compiti di organizzazione e di indirizzo, e sono "gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti (di sostegno e curricolari), operatori dei servizi (degli Enti Locali e delle ASL), familiari (di tutti gli alunni e di quelli con disabilità) e studenti (nella scuola secondaria di secondo grado) con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo".

1.9 La documentazione fondamentale

Diagnosi Funzionale: documento fondamentale per attivare il processo di integrazione perchè diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno, art. 3 DPR 24/2/94)

Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): Il profilo dinamico funzionale (PDF) indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità. Il PDF è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all'inizio di ogni anno scolastico dal GLH operativo ed è sottoposto a verifica finale e, se necessario, intermedia.

Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).

1.10 La somministrazione di terapie farmacologiche

Il Protocollo Terapeutico tra le ASL della Regione Toscana stabilisce che la somministrazione di farmaci in orario scolastico è autorizzata con le seguenti modalità:

i farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile; l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, che presentano la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

I criteri a cui si atterrano i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:

l'assoluta necessità

la somministrazione indispensabile in orario scolastico
la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario

Il modulo di autorizzazione, allegato al presente Protocollo di cui fa parte integrante deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:

nome e cognome dello studente

nome commerciale del farmaco

descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);

dose da somministrare

modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco

durata della terapia

Parte III: MOBILITÀ E TEMPO LIBERO

1. MUOVERSI NEL MONDO

1.1 Autoparcheggio riservato alle persone disabili e ingresso ztl

L'amministrazione Comunale rilascia il contrassegno (colore celeste) valido per posteggiare liberamente negli spazi riservati su tutto il territorio nazionale e nei paesi europei.

Il contrassegno viene rilasciato o dall'Urp o dalla polizia municipale prenotando tramite CUP una visita da parte del medico legale della ASL di competenza, non è necessaria la richiesta del medico di base.

Il medico legale accerta la presenza dei requisiti previsti per ottenere il beneficio richiesto, stabilisce la durata dello stesso che può essere fino a cinque anni o inferiore.

La certificazione del medico legale dovrà essere allegata ad un apposito modulo di domanda da ritirare all'URP del proprio Comune di residenza unitamente ad una fototessera.

Nel caso in cui sia prevista una durata del beneficio inferiore a cinque anni il percorso da seguire non cambia salvo aggiungere due marche da bollo alla richiesta da presentare all'URP.

Il rinnovo si attua mediante certificazione del medico di base nel caso si tratti di patologia cronica, non suscettibile di variazioni per la quale si è precedentemente ottenuto il riconoscimento del diritto per cinque anni.

Nel caso in cui da un riconoscimento del diritto inferiore a cinque anni si chiedi di usufruire del beneficio per la durata massima prevista si deve far richiesta di nuova valutazione al servizio di medicina legale dell'Asl di competenza.

Parcheggio riservato "ad personam"

E' uno specifico ed adeguato spazio di sosta che può essere assegnato, a titolo gratuito, dal Sindaco alle persone titolari del contrassegno speciale. Può essere individuato sia in prossimità dell'abitazione della persona con disabilità sia in prossimità del suo luogo di lavoro o edificio scolastico, anche se in una città differente da quella di residenza.

Il parcheggio riservato viene concesso quando l'abitazione o il luogo di lavoro del titolare del contrassegno sono in una zona ad alta densità di traffico.

1.2 Agevolazioni fiscali nell'uso dell'auto

Sono previste le seguenti agevolazioni fiscali per tutte le autovetture, al servizio della persona con disabilità con handicap in situazione di gravità.

- Iva agevolata al 4% per l'acquisto o l'adattamento di un autoveicolo;
- Detraibilità ai fini Irpef del 19% delle spese di acquisto o di riparazione dell'autoveicolo (con un limite massimo di spesa di euro 18.075,99);
- Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dell'autoveicolo
- Esenzione dal bollo auto.

Queste agevolazioni sono limitate alle autovetture di cilindrata non superiore ai 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o ai 2.800 centimetri cubici, se con motore a diesel.

L'autovettura deve necessariamente essere intestata alla persona con disabilità o alla persona cui risulti fiscalmente a carico (ossia risulti dalla dichiarazione dei redditi del richiedente a suo carico, in quanto non avente un reddito personale annuo superiore ad euro 2840,51).

L'autoveicolo deve essere usato esclusivamente o prevalentemente per le esigenze della persona con disabilità.

BUONO A SAPERSI

Nel caso di un figlio con disabilità, l'autoveicolo deve essere intestato o direttamente a lui o solo al genitore per il quale risulti fiscalmente a carico.

Iva agevolata al 4%

Occorre presentare al concessionario, al momento dell'acquisto dell'autovettura:

- 1) certificazione attestante la condizione di disabilità (solo il verbale d'invalidità per le persone sorde e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della Legge n. 104/92 per le persone con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato analogo veicolo agevolato (è fatto salvo il caso in cui il precedente veicolo, anche se acquistato nel quadriennio precedente, sia stato cancellato dal P.R.A., per es. per furto);
- 3) fotocopia della dichiarazione dei redditi del richiedente, se diverso dalla persona con disabilità;
- la conduzione dei veicoli (solo per chi guida);
- 5) fotocopia della patente speciale (solo per chi guida);

Esenzione dal bollo auto.

Per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione occorre presentare apposita istanza all'ente concessionario del servizio di riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto).

Essendo la tassa di carattere regionale è necessario accertare chi sia deputato alla gestione di tale tassa, a seguito di specifica delega da parte della Regione di appartenenza. In Toscana il servizio è delegato all'ACI.

Oltre all'istanza è necessario allegare la seguente documentazione:

- 1) certificato attestante l'invalidità (solo il verbale d'invalidità per le persone sorde e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della Legge n. 104/92 per le persone

con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.;

- 2) fotocopia della carta di circolazione dell'autoveicolo;
- 4) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, in cui la persona con disabilità risulti a carico del richiedente.

Detrazione Iperf del 19% delle spese di acquisto o di riparazione

Detraibilità ai fini Irpef del 19% delle spese di acquisto o di riparazione dell'autoveicolo (con un limite massimo di spesa di euro 18.075,99);

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dell'autoveicolo

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

La richiesta deve essere rivolta esclusivamente al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) territorialmente competente secondo la modulistica già predisposta dall'Ufficio.

In genere, occorre allegare:

- 1) fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/92;
- 2) fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- 3) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, se il richiedente è persona diversa dalla persona con disabilità.

L'Agenzia delle Entrate pubblica periodicamente una Guida alle agevolazioni per le persone con disabilità in cui sono presenti agevolazioni fiscali e fac-simile di alcuni formulari.

BUONO A SAPERSI

La concessionaria che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:

emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale; comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.

La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione.

La comunicazione va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.

1.3 Agevolazioni e servizi per i trasposti ferroviari

Carta blu

E' una tessera gratuita nominativa (valida per cinque anni) che consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto, alla tariffa standard intera prevista per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.

La Carta blu spetta alle persone con disabilità titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, residenti in Italia.

Nel caso di utilizzo di treno Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, Tbiz

o di servizio in vettura letto o cuccetta, è dovuto anche il pagamento di un biglietto di cambio servizio a prezzo intero.

N.B. Sul sito internet www.trenitalia.com si legge che tale agevolazione è cumulabile con le riduzioni previste per i ragazzi.

Pertanto, si ritiene che nel caso in cui la persona con disabilità abbia meno di 4 anni di età, non dovrebbe essere acquistato alcun biglietto, mentre tra i 4 anni ed i 12 anni di età dovrebbe essere acquistato un biglietto con riduzione del 50%.

E' come sempre opportuno contattare previamente la biglietteria.

Viene rilasciata gratuitamente presso le più grandi stazioni a seguito della presentazione di una copia del documento di riconoscimento e del certificato di invalidità civile

BUONO A SAPERSI

Qualora l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni. Nel caso di richiesta di rinnovo di Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata all'avente diritto nel caso di invalidità dichiarata permanente, non è necessario, al momento del rinnovo della carta, procedere alla presentazione della documentazione attestante la titolarità all'indennità di accompagnamento.

Assistenza in stazione

Trenitalia offre servizi di assistenza per viaggiatori con disabilità motoria o sensoriale

Nelle stazioni ferroviarie più grandi è possibile ottenere l'utilizzo di una sedia a rotelle, l'accompagnamento al treno, la guida fino all'uscita di stazione o ad altro treno coincidente, l'assistenza con carrelli elevatori per la salita e la discesa per i clienti su sedia a rotelle, l'eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (per massimo 1 collo).

È necessario prenotare i servizi di assistenza nei seguenti tempi:

- un'ora prima della partenza per le Stazioni principali del circuito assistenza clienti
- 12 ore prima della partenza per le altre stazioni
- 24 ore prima della partenza per le informazioni

richieste via e-mail e per i viaggi internazionali.

Per informazioni sui servizi offerti e per usufruire dell'assistenza è necessario telefonare al numero unico nazionale 199 303060.

In Italia esistono 14 SALE BLU dedicate all'assistenza dei viaggiatori con disabilità e all'organizzazione del viaggio, è possibile prenotare il viaggio fino ad un'ora prima della partenza. La SALA BLU è aperta tutti i giorni dalle 6.45 alle 21.30.

Se la persona disabile viaggia da sola è possibile richiedere un servizio di assistenza al viaggio (gratuito) sempre accordandosi presso la SALA BLU.

Tutte le informazioni riguardanti l'assistenza ai viaggiatori con disabilità possono essere richieste al numero verde:

NUMERO VERDE SALE BLU 800 90 60 60 (da rete fissa)

NUMERO UNICO NAZIONALE TRENITALIA 199 30 30 60 (da rete mobile)

Orario: attivo tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 7.00 alle 21.00

BUONO A SAPERSI

Non tutti i treni, soprattutto quelli regionali, sono organizzati per il trasporto di persone in sedia a rotelle, quindi vi consigliamo di verificare sempre presso la sala blu la tipologia di treno con il quale desiderate viaggiare

1.4 Servizi e diritti per il trasporto aereo

Le compagnie aeree, gli agenti e gli operatori turistici non possono rifiutare la prenotazione, l'imbarco, il trasporto di una persona con disabilità tranne per giustificati motivi di sicurezza o particolari dimensioni dell'aeromobile, fermo restando l'obbligo di adottare soluzioni alternative.

Le persone con disabilità hanno diritto a:

Aiuto ed assistenza negli spostamenti all'interno dell'aeroporto (anche nell'utilizzo delle varie infrastrutture aeroportuali, nel check-in e presso le postazioni di controllo);
Assistenza durante l'imbarco e lo sbarco (da effettuare con carrelli elevatori adeguati e con priorità rispetto agli altri passeggeri);

Avere informazione adeguata e con linguaggio comprensibile sulle misure di sicurezza previste per il volo.

In ogni caso, il passeggero con disabilità può presentare reclamo all'ENAC. Il reclamo può essere inviato direttamente all'ENAC attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it

BUONO A SAPERSI

Nel caso la compagnia aerea richieda per la persona con disabilità l'adempimento sanitario al volo è utile farsi rilasciare dal medico una dichiarazione che il passeggero è fisicamente risultato idoneo a intraprendere il viaggio aereo, non è contagioso, né affetto da malattie che possano causare disagio o disturbo agli altri passeggeri

1.5 Trasporto navale

Nel corso degli ultimi anni le navi e i traghetti di diverse società che offrono tratte verso alcune isole hanno modificato le proprie unità, in modo tale da renderle almeno in parte, accessibili alle persone con disabilità. Il regolamento stabilisce che la disabilità del passeggero non può essere usata come motivo per negare il diritto all'imbarco. Nei porti dovrà, infatti, essere fornita assistenza gratuita alle persone con disabilità, a condizione che l'operatore o il vettore sia avvisato al momento della prenotazione o al massimo 48 ore prima dell'imbarco.

1.6 Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche

La persona con disabilità, affetto da menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico, sensoriale o cognitivo può presentare domanda al Comune di residenza per richiedere un eventuale contributo economico, a fondo perduto, per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella propria abitazione come ad esempio l'installazione di un ascensore o altro mezzo atto a superare a consentire una mobilità più possibile autonoma.

Entro il primo marzo di ogni anno si può presentare apposita richiesta al Sindaco del Comune

in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento.

All'istanza va allegata:

- 1) la descrizione delle opere da realizzare;
- 2) il preventivo di spesa;
- 3) un'autodichiarazione da cui si evinca l'ubicazione dell'immobile interessato;
- 4) un'autodichiarazione da cui si evinca che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono ancora stati realizzati e che per gli stessi non si sia percepito altro contributo;
- 5) un certificato medico attestante le disabilità dalle quali derivano menomazioni funzionali, temporanee o permanenti;
- 6) il certificato di residenza presso l'immobile per il quale si chiede il contributo.

L'istanza deve essere sempre sottoscritta dalla persona con disabilità (o da chi ne esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno), anche qualora le spese siano effettivamente sostenute da altra persona. In tal caso, però, occorrerà segnalare nell'istanza anche il nominativo di chi eseguirà la spesa.

Il contributo è erogato in proporzione a quanto effettivamente speso, ma mai in misura superiore rispetto a quanto calcolato in sede di presentazione del preventivo.

La richiesta può essere fatta per l'abitazione di residenza, oppure anche per l'abitazione nella quale la persona con disabilità abita pur non essendone proprietario. Al termine della verifica dei requisiti verrà redatta una graduatoria in base alla quale verranno successivamente erogati i contributi, sino ad esaurimento del finanziamento. Consultare il regolamento comunale in materia per maggiori dettagli circa i documenti richiesti e i criteri che danno diritto al punteggio. Per informazioni rivolgersi ai Comuni di residenza oppure telefonare all'URP della Regione

BUONO A SAPERSI

I lavori di adeguamento devono essere iniziati solo dopo aver presentato la domanda, pena la nullità della stessa.

1.7 Visite ai musei statali

L'ingresso ai musei, gallerie di arte, siti archeologici e giardini statali è gratuito per cittadini con disabilità dell'Unione Europea e per il loro accompagnatore.

L'ingresso gratuito ai musei e ai luoghi di interesse artistico gestiti dalle amministrazioni comunali non è previsto per legge. In questo caso le modalità di accesso sono regolate dai regolamenti comunali e in assenza di disposizioni uniformi per tutti i Comuni, prima di effettuare visite è necessario informarsi presso l'URP del Comune di riferimento. In ogni caso è opportuno essere muniti di copia del certificato di invalidità.

I musei civici di Firenze sono ad ingresso gratuito per le persone con disabilità e i loro accompagnatori

1.8 Cinema e spettacoli

L'ingresso gratuito ai cinema, teatri o a spettacoli musicali per le persone disabili e/o ai loro accompagnatori è puramente a discrezione del gestore in assenza di norme di legge a riguardo.

1.9 Stadio

L'ingresso allo stadio è gratuito per la persona disabile e per la persona che l'accompagna.

BUONO A SAPERSI

Vige l'obbligo all'accessibilità degli spazi destinati allo svolgimento dell'iniziativa e/o alla fruizione dell'attività museale.

1.10 Telefonia e internet

Sono previste agevolazioni sul canone di abbonamento Telecom e sulla tassa di concessione governativa del telefono cellulare, che vengono erogate in base a specifici limiti di reddito e tipologie di disabilità.

Esistono specifiche facilitazioni per le persone sorde non vedenti

Riduzione o esenzione del canone di abbonamento telefono fisso

I titolari di contratto di abbonamento di categoria B possono usufruire di una detrazione del 50% del costo del canone di abbonamento, purché nel nucleo familiare ci sia una persona che percepisce la pensione di invalidità. A questo si deve aggiungere un ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 6.713,94. Per poter invece usufruire dell'esenzione totale dal canone di abbonamento il richiedente deve appartenere ad un nucleo familiare in cui sia presente una persona sorda che utilizzi il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti).

Per informazioni consulta il sito handylex.org

Telefono cellulare: esenzione tassa di concessione governativa

Viene prevista l'esenzione riconoscendo il telefono cellulare come utile strumento di comunicazione e di soccorso. Al beneficio sono ammessi solo "invalidi in seguito alla perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché i non vedenti". È necessaria quindi una specifica certificazione in materia rilasciata da un medico della ASL competente, che deve essere consegnata al momento dell'attivazione del contratto di abbonamento telefonico.

Agevolazioni a favore delle persone sorde

Le persone sorde possono inoltre usufruire di 50 sms gratuiti al giorno, dell'esenzione del canone sulla telefonia fissa, dell'esenzione della tassa di concessione governativa se dovuta, di particolari offerte da parte dei gestori dei servizi di telefonia.

Agevolazioni navigazione in internet per i non vedenti

I non vedenti possono usufruire di 90 ore mensili di navigazione internet in linguaggio Braille gratuita.

Per tutte queste facilitazioni è necessario rivolgersi ai Gestori dei servizi di telefonia e internet per il tramite dei rivenditori.

Parte IV: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA

1. DIFENDERE I PROPRI DIRITTI**1.1 Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno**

Fino al raggiungimento della maggior età non si pone la necessità di attivare una specifica tutela legale della persona con disabilità poiché tutti i genitori agiscono legalmente a tutela dei figli minori, compiendo per il figlio minore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari. Nel caso di atti di straordinaria amministrazione (es. vendere e comprare immobili, accettare eredità ecc...), devono chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare (art. 320 del Codice Civile). Al compimento del 18esimo anno di età sarà opportuno valutare quali misure si rendano necessarie.

Interdizione

È l'istituto attraverso il quale si dichiara l'assoluta incapacità di una persona a comprendere il significato ed il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere. Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un tutore, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome e per conto della persona dichiarata interdetta.

Inabilitazione

Si applica al maggiore di età o al minore emancipato che sia in una condizione di "infermità di mente" non così grave da dar luogo all'interdizione.

Amministrazione di sostegno

Si applica anche a chi non riesca a provvedere ai propri interessi in virtù solo di una condizione di infermità fisica e/o temporanea. Ma anche quando la persona versa in una condizione di disabilità intellettiva, l'amministrazione di sostegno non ne "annulla" i desideri ed aspirazioni, ma li sostiene, attraverso l'affiancamento dell'amministratore

BUONO A SAPERSI

Al fine di tutelare una persona disabile è opportuno tener conto delle leggi in materia e predisporre anticipatamente gli atti necessari ad assicurare la tutela legale al raggiungimento della maggiore età
Come si difendono i diritti

1.2 Il concetto di "discriminazione"

Qualora le persone con disabilità ricevano un trattamento meno favorevole o pregiudizievole per il solo fatto che versino in una condizione personale di disabilità nei diversi contesti di vita quali quello scolastico, lavorativo, ricreativo, dei trasporti pubblici, ecc. Tali situazioni sono discriminatorie nei confronti della persona con disabilità che ne è vittima.

Con la Legge n. 67/06, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico un procedimento speciale ad hoc, volto a far cessare la discriminazione (anche attraverso misure sanzionatorie deterrenti) e rimuovere gli effetti negativi della stessa.

Il procedimento speciale, individuato dalla Legge n. 67/06, può essere utilizzato contro i comportamenti, le condotte o gli atti di soggetti pubblici o privati che determinano una discriminazione per le persone con disabilità.

1.3 Il Difensore civico regionale

Il Difensore civico svolge un'opera di mediazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, in particolare per la tutela delle categorie socialmente più deboli e vigila sul buon andamento dell'azione pubblica, accerta la regolarità dei procedimenti, propone modifiche o riforme amministrative. Si possono rivolgere al difensore civico tutti i cittadini che si ritengono danneggiati nei propri diritti e interessi da comportamenti ed atti di un'amministrazione pubblica o di un servizio pubblico. Il difensore civico a seguito di una segnalazione svolge un'istruttoria e se lo ritiene legittimo, può invitare la P.A. a correggere i propri atti e riparare al torto. Egli non ha potere coercitivo nei confronti della P.A., non può comminare sanzioni né può sostituirsi al giudice per la risoluzione delle controversie. Non può annullare o modificare atti della P.A.; ha però un forte potere persuasivo grazie alla sua autorevolezza e al suo ruolo. L'intervento del Difensore civico della Regione Toscana è gratuito e può essere richiesto senza particolari formalità:

Numero Verde gratuito 800 018488

Fax 055210230,

per lettera, Via dei Pucci 4 - 50122 Firenze tramite : email

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

tramite: Posta certificata

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

oppure di persona (solo su appuntamento).

1.4 Il Tribunale del malato (T.D.M.)

Da più di trenta anni opera in Toscana il Tribunale del malato. L'attività del TDM è volta alla ricerca delle soluzioni finalizzate a rimuovere situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia, non esclude la protesta pubblica e il ricorso all'autorità giudiziaria, ma privilegia azioni volte a interpretare le situazioni, mobilitare le coscienze, promuovere e conseguire nel più breve tempo possibile, i cambiamenti materiali che consentono il soddisfacimento dei diritti violati. L'attività è attuata senza fini di lucro.

1.5 Le Associazioni di volontariato sul territorio**Croce Azzurra****Confraternità della Misericordia**

Sono le principali associazioni di volontariato, presenti su tutto il territorio della Valdisieve e zone limitrofe, offrono servizi nell'ambito sociale, sanitario e della protezione civile. Attivano progetti e servizi in favore delle persone anziane e/o disabili, collabora con le amministrazioni pubbliche alla realizzazione di progetti e servizi di pubblica utilità.

info@croceazzurra.org

www.croceazzurra.org

info@misericiordiapontassieve.org

www.misericiordiapontassieve.org



L' Associazione UNOPERTUTTI opera per rafforzare, all'interno della nostra CULTURA, il principio di rispetto dei DIRITTI e il valore della differenza.

A tal fine si propone di contribuire a rimuovere tutti quegli ostacoli fisici, giuridici ed etico-culturali che impediscono la completa INTERAZIONE tra individui. Organizza incontri, percorsi ed esperienze di formazione rivolte a genitori, insegnanti, educatori. Promuove iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni o enti, per la diffusione della cultura dell'interazione.

Offre sostegno, servizi e consulenza specialistica e legale a genitori, insegnanti ed educatori, rispetto a problematiche legate alla disabilità e al disagio.

www.unopertutti.org

info@unopertutti.org

